

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 9 Aprile 2015****INT15111****SM****Oggetto: Francia. Nuove disposizioni per combattere il distacco internazionale illegale.**

Sulla Gazzetta Ufficiale francese è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro n° 364 del 30 Marzo 2015, che introduce nuove formalità per arginare il fenomeno dei distacchi irregolari, in Francia, di lavoratori provenienti da imprese stabilite fuori da quel Paese.

Gli scopi del decreto, come si legge nelle premesse, sono quelli di:

- precisare gli obblighi delle imprese stabilite fuori dalla Francia che distacchino del personale in territorio francese, prevedendo la dichiarazione preventiva di distacco, la designazione di un rappresentante e la conservazione di documentazione da presentare in occasione dei controlli dell'Ispettorato del lavoro;
- prevedere delle sanzioni anche nei confronti delle imprese che, in violazione dell'obbligo di vigilanza loro imposto, utilizzino personale distaccato da imprese che abbiano violato la normativa in esame.

In sintesi, le novità principali del provvedimento sono le seguenti:

- l'impresa estera che intende distaccare dei lavoratori in Francia, deve nominare un rappresentante che, a nome della predetta impresa, è tenuto ad eseguire tutte le obbligazioni previste all'art. R 1263 – 1, tra le quali quella di conservare (in Francia o, in caso di impossibilità, in altro luogo accessibile al suo rappresentante ivi designato) la documentazione specificata ai par. 2 e 3 del predetto articolo:
 - per i distacchi di almeno 1 mese, le buste paga – o documentazione equivalente – di tutti i lavoratori distaccati, comprensive di una serie di informazioni (salario minimo con le maggiorazioni previste per lo straordinario, congedi, giorni di ferie, ecc.);
 - per i distacchi inferiori al mese, qualsiasi documento che provi il rispetto della remunerazione minima;
 - per tutti i distacchi:
 - il contratto di lavoro o documentazione equivalente, che attesti il luogo di assunzione del dipendente;
 - qualsiasi documento attestante il diritto applicabile al contratto tra il datore di lavoro distaccante e l'impresa utilizzatrice;
 - la copia della designazione del rappresentante dell'impresa distaccante.
- Quanto alla designazione del rappresentante dell'impresa distaccante, è disciplinata dall'art. R.1263 – 2. La norma stabilisce che essa va fatta per iscritto in lingua francese e comprende le generalità del soggetto, la data di validità e la durata della prestazione che non può superare il periodo di distacco.
- Altra formalità prevista dal decreto consiste nella dichiarazione di distacco (art. R. 1263 – 3), che l'impresa distaccante deve inviare all'unità territoriale della direzione regionale del Ministero del Lavoro prima che il distacco abbia inizio (art. R.1263 -4-1). La dichiarazione

deve essere redatta in lingua francese, su una modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro.

- Le imprese che intendano avvalersi di lavoratori distaccati, prima di dar corso all'operazione, devono chiedere all'impresa distaccante (art. R 1263 – 12):
 - una copia della dichiarazione di distacco trasmessa come sopra;
 - una copia della designazione del rappresentante dell'impresa distaccante.
- L'impresa utilizzatrice è responsabile in solido con l'impresa distaccante, circa il pagamento degli stipendi, indennità e contributi sociali dovuti da quest'ultima ai lavoratori distaccati, qualora non adempia agli obblighi di vigilanza previsti all'art. R. 3245 -1 e 2. In pratica queste norme impongono all'utilizzatore di vigilare affinché l'impresa distaccante risolva le irregolarità constatate, in occasione di una verifica, dall'Ispettore del lavoro; a tal fine, questi deve ingiungere l'impresa distaccante a risolvere le predette irregolarità e, successivamente, deve informare l'Ispettorato che ha eseguito il controllo della risposta fornita dall'impresa distaccante (o dell'assenza di risposta entro 7 gg dall'ingiunzione), pena la predetta responsabilità in solido.

Torneremo sull'argomento in presenza di ulteriori informazioni.

Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.